



DISCIPLINARE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

*Approvato con decreto n. 61 del 20 aprile 2012
e modificato con decreto n. 28 del 25 marzo 2016*



INDICE

Art. 1 Istituzione.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art. 3 Composizione.....	3
Art. 4 Nomina.....	3
Art. 5 Coordinamento e segreteria dell'OIV.....	3
Art. 6 Funzioni e attività.....	3
Art. 7 Requisiti.....	4
Art. 8 Incompatibilità.....	4
Art. 9 Durata in carica e rinnovo.....	5
Art. 10 Dimissioni.....	5
Art. 11 Revoca.....	5
Art. 12 Decadenza.....	5
Art. 13 Sostituzione dei componenti dell'OIV.....	5
Art. 14 Convocazioni.....	5
Art. 15 Validità delle sedute.....	6
Art. 16 Pubblicità e verbalizzazione.....	6
Art. 17 Accesso agli atti.....	6
Art. 18 Compenso.....	6
Art. 19 Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.....	6



Articolo 1 - Istituzione

L'AVEPA, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce l'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito denominato OIV), recependo i principi dettati in materia dal d.lgs. 150/2009.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente disciplinare regola la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'OIV, di cui agli articoli 7 e 14 del d.lgs. 150/2009, tenendo conto delle linee guida determinate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (di seguito CIVIT) nella deliberazione n. 4/2010.

Il presente disciplinare entrerà in vigore dalla data di approvazione del decreto di cui è parte integrante.

Articolo 3 - Composizione

L'OIV è un organo collegiale composto da tre membri esterni.

Articolo 4 Nomina

I componenti dell'OIV sono nominati con decreto del Direttore dell'AVEPA (di seguito denominato Direttore) a seguito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti attinenti alle conoscenze, al percorso professionale e alle competenze specifiche di cui al successivo Articolo 7, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it).

Articolo 5 Coordinamento e segreteria dell'OIV

Le attività dell'OIV sono coordinate da un referente coordinatore, individuato dagli stessi membri dell'Organismo.

Per lo svolgimento dei compiti di segreteria l'OIV si avvale dell'Area audit e controllo strategico dell'Agenzia (di seguito denominata ACS).

Articolo 6 Funzioni e attività

L'OIV, entro due mesi dal suo insediamento o comunque in tempo utile per supportare un nuovo ciclo della performance:

- riscontra il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ne verifica l'efficacia rispetto ai principi contenuti nel d.lgs. 150/2009 e alle linee guida contenute nelle deliberazioni della CIVIT;
- formula eventuali ipotesi di integrazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

All'OIV competono le seguenti attività nell'ambito della misurazione e valutazione della performance:

- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore riservandosi di inoltrare le segnalazioni anche alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;



- validare il documento consuntivo annuale finalizzato ad evidenziare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo, dalla regolamentazione interna, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;
- garantire la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
- promuovere l'adozione di modalità uniformi di formulazione delle valutazioni, svolgendo un ruolo di supporto al Direttore;
- proporre al Direttore, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, la valutazione annuale dei dirigenti preposti alle strutture di Area, di Progetto e di Settore e l'attribuzione ad essi dei premi;
- promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, segnalando eventuali criticità o proposte di miglioramento;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; effettuare il colloquio con i dirigenti che non dovessero accettare la valutazione e/o ricorrere sugli esiti della stessa, assistendo il Direttore nella definizione delle azioni conseguenti da intraprendere;
- eventuale effettuazione del colloquio con i dipendenti che non dovessero accettare la valutazione e/o ricorrere sugli esiti della stessa, supportando i dirigenti e il Direttore nella definizione delle azioni conseguenti da intraprendere;
- svolgere ogni altro adempimento assegnato dalla normativa, dalle disposizioni regionali e dell'AVEPA.

Per lo svolgimento delle attività ai componenti dell'OIV è garantito l'accesso alle necessarie informazioni gestite dalle diverse strutture dell'AVEPA avvalendosi della collaborazione del personale dell'ACS.

I componenti si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 196/2003.

L'OIV può affidare ai singoli membri attività istruttorie, di studio e di ricerca in riferimento a problemi specifici, nonché attività di verifica, definendone modalità e tempi di esecuzione, senza aggravio di costi per l'AVEPA.

Articolo 7 Requisiti

I componenti dell'OIV devono essere in possesso di:

- diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi;
- comprovate competenze nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale, integrate da elevata professionalità ed esperienze gestionali di rilievo.

Articolo 8 Incompatibilità

Non possono essere nominati componenti dell'OIV, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti dell'AVEPA entro il 4° grado e coloro che sono legati all'Ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d'opera, amministratori o revisori dei conti dello stesso Ente.

I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti



continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 9 Durata in carica e rinnovo

L'incarico decorrerà dalla data stabilita nel provvedimento di nomina e la durata è ordinariamente fissata in tre anni, con possibilità di un solo rinnovo. In ogni caso i componenti dell'OIV sono tenuti a completare tutte le attività previste per la chiusura del ciclo della performance dell'anno di riferimento.

Articolo 10 Dimissioni

In caso di dimissioni presentate dai componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Direttore provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine dei successivi sessanta giorni.

Articolo 11 Revoca

Data la natura fiduciaria dell'incarico, il Direttore ha piena facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento prima della scadenza triennale. In ogni caso il Direttore procede alla revoca di uno o più componenti dell'OIV qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- sopraggiunta incompatibilità;
- comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente;
- grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

Il Direttore provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 12 Decadenza

L'assenza consecutiva non giustificata a tre sedute comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.

Il Direttore provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza.

Articolo 13 Sostituzione dei componenti dell'OIV

I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.

Articolo 14 Convocazioni

L'OIV si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione del Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno.

Alle riunioni dell'OIV partecipano ordinariamente i referenti dell'ACS e dell'Area amministrazione e contabilità (di seguito denominata AAC).

La convocazione avviene tramite avviso, anche per e-mail, recapitato ai singoli componenti almeno



cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, alla sede e all'ora della riunione, l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti.

L'AVEPA, per esigenze dell'Agenzia, può convocare l'OIV con le modalità descritte nei punti precedenti.

Articolo 15 Validità delle sedute

L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 16 Pubblicità e verbalizzazione

Le sedute dell'OIV non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto il verbale a cura dei componenti.

L'AVEPA mette a disposizione dell'OIV la sala riunioni presso la sede centrale per la durata degli incontri.

Il verbale è approvato nella medesima seduta o nella seduta successiva.

I verbali sono inviati per conoscenza al Direttore, ai referenti dell'ACS e dell'AAC a cura del referente coordinatore dell'OIV.

Prima della scadenza dell'incarico è fatto obbligo in capo all'OIV di predisporre una specifica relazione, da sottoscrivere da parte di tutti i membri, relativa all'attività svolta ed agli elementi emersi durante il ciclo della performance in corso.

Il mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente comporta la decurtazione del 50% del compenso ancora dovuto.

Articolo 17 Accesso agli atti

Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni si applicano alle attività di valutazione.

Articolo 18 Compenso

Ai componenti dell'OIV spetta un compenso annuo determinato nel provvedimento di nomina, che viene liquidato annualmente (al termine delle attività relative al ciclo della performance) su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente disciplinare.

A seguito della cessazione dall'incarico per dimissioni, revoca, decadenza o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso, con una ulteriore decurtazione del 50% dovuta al mancato adempimento di cui all'Articolo 16, punto 4.

Articolo 19 Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate l'OIV si avvale del supporto dell'ACS nella qualità di struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dell'AVEPA.